



COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
BENEFICI ECONOMICI E
FINANZIARI**

ART. 12 LEGGE 7

AGOSTO 1990 N. 241

Art. 1 - FINALITÀ'

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la concessione da parte del Comune di finanziamenti e di contributi, nei confronti di associazioni, enti e organizzazioni pubblici e/o privati in conformità allo statuto comunale nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le concessioni di contributi economici di natura sociale in attuazione della legge 328/2000 sono disciplinate invece da specifico regolamento comunale dedicato ai servizi sociali.

Art. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi del Comune si distinguono in:
 - a) concessione di patrocinio senza alcun sostegno economico;
 - b) concessione di patrocinio e/o di contributo economico totale o parziale.

Art. 3 - DOMANDA DI INTERVENTO PER PATROCINIO e/o CONTRIBUTO

1. Qualunque associazione senza scopo di lucro può richiedere un contributo per la realizzazione di attività che abbiano un'utilità sociale per la comunità di Affi.
2. Le domande indirizzate al Sindaco devono contenere:
 - breve relazione che illustri l'iniziativa proposta;
 - preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;
 - copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati;
 - la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659.
3. Il Comune di volta in volta, stabilisce l'entità e/o le modalità del proprio intervento in base al valore economico e sociale dell'iniziativa, in correlazione alle finalità perseguite nei diversi settori d'intervento.
4. Le domande, con esclusione per quelle volte ad ottenere il mero patrocinio, devono pervenire almeno con 30 giorni prima dell'evento per il quale si chiede il contributo.
5. Entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda il richiedente sarà informato dell'esito della domanda stessa.

Art. 4 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. In caso di parziale o difforme effettuazione dell'iniziativa concordata, in caso di consuntivo di spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, o in caso di mancata realizzazione della stessa, il Comune riduce proporzionalmente il contributo accordato nonché, eventualmente, procede alla revoca del provvedimento di concessione iniziale con recupero parziale o integrale di quanto già concesso.
2. Nell'atto deliberativo di accoglimento della domanda può essere altresì disposto un anticipo di contribuzione economica fino a un massimo pari al 70% della spesa ammessa a contributo.

Art. 5 - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

- 1 La liquidazione degli interventi di natura economica, tramite determinazione del competente Responsabile è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
- rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute;
 - fatture o documenti contabili giustificativi in originale o in copia, delle spese sostenute;
 - breve relazione sui risultati ottenuti dall'iniziativa realizzata.

Art. 6 – ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DI AFFI

1. Per le associazioni senza scopo di lucro che operano attivamente sul territorio, attraverso azioni positive e di rilievo sociale e culturale, il Comune annualmente attribuisce un finanziamento in conto esercizio che ha come finalità quella di contribuire all'equilibrio della gestione finanziaria della associazione. L'entità del contributo è proporzionata alla incidenza sociale dell'attività che viene esercitata dall'associazione.

Per ottenere il contributo l'associazione dovrà:

- essere iscritta nell'elenco delle associazioni che operano all'interno del comune di Affi;
- depositare il proprio statuto o atto costitutivo;
- redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un sintetico rendiconto delle attività svolte durante l'anno precedente.

ART. 7 - CONVENZIONI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Il comune ha facoltà altresì di stipulare delle convenzioni con enti e o associazioni operanti sul territorio comunale per la gestione strutturata di specifiche iniziative socialmente rilevanti che abbiano come finalità quella di coinvolgere i cittadini di Affi mediante aggregazione e condivisione.

Nella convenzione sarà previsto un adeguato finanziamento finalizzato alla realizzazione dei progetti e delle attività che saranno poi realizzate dall'associazione con cui si è stipulata la relativa convenzione.

Art. 8 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i. beneficiari dei contributi e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazioni.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti ed associazioni che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni non regolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, dispone la revoca con recupero di quanto già emesso.

Art. 9 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. Ai sensi del DPR 118/2000 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano vengano erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale è pubblicato all'albo pretorio ed al sito del comune di Affi.
2. Nello stesso vengono iscritti i soggetti che ottengono i benefici economici anche ai sensi dell'art. 1 comma secondo del presente regolamento.
3. L'albo è aggiornato annualmente.

Art. 10- COMPOSIZIONE DELL'ALBO

- 1 . L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività culturali ed educative;
 - d) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, indirizzo e codice fiscale;
 - b) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, iscritti all'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) Indirizzo e codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

ART 11 NORMA FINALE

Il regolamento entra in vigore dal giorno 1 marzo 2007 e dalla sua entrata in vigore si intende abrogata ogni altra disposizione regolamentare ovvero provvedimentale in contrasto con il suo contenuto.